



Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

Per il Sig. **CANINI GIANCARLO** (C.F. CNNGCR72R09I838H), nato il 9 ottobre 1972 a Sora (FR), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Favale (C.F. FVLNNT80M49G786Q), Marco Orlando (C.F. RLNMRC66D24H501Q), Matteo Valente (C.F. VLNMTT81C30H501F) e Angelo Annibali (C.F. NNBNGI76E18C773B) ed elettivamente domiciliato presso lo studio AOR Avvocati in Roma (RM) alla Via Sistina n. 48, giusta procura in calce al presente atto.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono:

06.39738792 (fax)

antoniettafavale@ordineavvocatiroma.org (pec)

marcoorlando@ordineavvocatiroma.org (pec)

angelo.annibali@pecavvocaticivitavecchia.it (pec)

matteovalente@ordineavvocatiroma.org (pec)

- *ricorrente* -

contro

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato *ex lege* in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12;

- il **Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato *ex lege*

in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12;

- *resistenti* -

e nei confronti di

Ciogli Emanuele (C.F. CGLMNL70D18H282X), residente in Rieti (RI) alla Via G. Marconicchio n. 13

- *controinteressato* -

**per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
nonché rimessione alla Corte costituzionale**

- del decreto n. 411 del 21.06.2021 del Ministero dell'Istruzione – USR Toscana, con la quale sono state approvate le graduatorie regionali di merito del concorso straordinario per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria per la classe di concorso AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO), per le Regioni Lazio e Toscana (**doc. 1 – decreto n. 411**);

- del provvedimento pubblicato in data 28.05.2021 del Ministero dell'Istruzione – USR per la Toscana contenente l'“*Elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)*” (**doc. 2 – provvedimento 28.05.2021**);

- della griglia di valutazione dell'elaborato del Sig. Canini, mediante la quale è stato attribuito un punteggio totale pari a 51.7/80 con un giudizio sintetico “*insufficiente*” (**doc. 3 – valutazione ricorrente**);

- griglia di valutazione delle prove scritte (**doc. 4 – griglia di valutazione**);

- dell'Avviso recante la comunicazione del Diario delle prove scritte pubblicato in GU n. 76 del 05.01.2021 (**doc. 5 – diario prove scritte**);

- del decreto n. 721 del 02.11.2020 di nomina della Commissione valutatrice (**doc. 6 – decreto n. 721**);

- del Decreto n. 783 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 53 del 10.07.2020, *“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”* (**doc. 7 – decreto n. 783**);
- del Decreto n. 510 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 34 del 28.04.2020, *“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”* (**doc. 8 – decreto n. 510**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

con richiesta in via istruttoria

di acquisizione in giudizio di tutti gli atti e documenti concernenti la procedura concorsuale in esame.

Fatto

Il Sig. Canini è un docente precario che svolge da oltre vent'anni supplenze presso varie scuole della Provincia di Frosinone.

In particolar modo, dall'anno scolastico 2000/2001 sino all'anno scolastico 2012/2013 (quindi, per ben dodici anni) ha svolto l'incarico di docente inquadrato quale “Istruttore Tecnico Pratico” (classe di concorso C300, ora diventata B016) negli Istituti Tecnici Commerciali ad indirizzo Programmatori di Cassino, Sora, Anagni, Ferentino, Ceccano, Ceprano, Alatri e Frosinone.

Soltanto alcune di queste supplenze sono state annuali, essendo le rimanenti di durata ben più breve (talvolta anche soltanto di alcune ore).

Per i successivi otto anni (quindi dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2020/2021), il ricorrente ha svolto supplenze annuali di 18 ore settimanali in qualità di docente di saxofono nelle scuole secondarie di primo grado (scuole medie ad indirizzo

musicale) della Provincia di Frosinone, classe di concorso “AK56 – Saxofono” (ex AK77).

Nel corso dell’espletamento di queste supplenze e nell’attesa di essere immesso in ruolo, il Sig. Canini è sempre rimasto iscritto nella graduatoria provinciale per le supplenze (ora GSP) di seconda fascia, risultando negli ultimi anni alla prima posizione.

Al fine di veder finalmente stabilizzata la sua posizione professionale, il ricorrente ha preso parte alla “*Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*” indetta con il Decreto n. 510 del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in GU n. 34 del 28.04.2020 (cfr. doc. 8).

Tale concorso è stato bandito in attuazione del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con mod. in Legge 20 dicembre 2019 n. 159) “*ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari*”.

I 24.000 posti complessivi previsti dal bando (poi divenuti 32.000 per effetto dell’art. 230, comma 1, Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34) erano “*suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell’Allegato A al presente decreto. La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale.*”

In coerenza con la *ratio* della procedura concorsuale, l’art. 2 consentiva la partecipazione ai soggetti che: “*a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ... (omissis) ... b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;*

c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta ...(omissis)... ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso.”

Con riferimento alle modalità di espletamento del concorso, l'art. 12 prevedeva che *“1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. 2. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.”*

In ordine alla prima, l'art. 13 chiariva che *“1. La prova scritta, computer based, è composta da 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma di cui all'Allegato C. La prova valuta altresì, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ...(omissis)... 2. La prova per posto comune è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti; c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti. ...(omissis)... 5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti ...(omissis)... 8. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80. 9. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura.”*

Soltanto coloro che avessero superato la prova scritta sarebbero stati ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli.

Infine, per quanto qui rileva, l'art. 15 prevedeva che: *“1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo. 2. Per le classi di*

concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all'immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui all'Allegato A del presente bando. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.”

Nelle more del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'art. 2 della Legge 6 giugno 2020 n. 41 ha introdotto importanti modifiche circa le modalità di espletamento della procedura concorsuale in esame:

“01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese”.

L'intervento legislativo è stato attuato con il Decreto n. 783 del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 53 del 10.07.2020, recante “*Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*” (cfr. doc. 7).

Segnatamente, sono stati modificati gli Allegati A (“Prospetto ripartizione posti”) e B (“Prospetto aggregazioni territoriali”) ed è stata altresì prevista una nuova modalità di svolgimento della prova scritta: “*La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della prova è pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento*

delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ... (omissis)... 6. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova ... (omissis)... 9. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono assegnati 5 punti ... (omissis)... 11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8. 12. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura.”

In data 7 agosto 2020, il ricorrente ha presentato istanza di partecipazione per la suddetta procedura “straordinaria”, assunta al prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0929974.07-08-2020 (**doc. 9 – istanza di partecipazione**).

La partecipazione è stata richiesta per la Regione Lazio – classe di concorso AK56: Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (saxofono).

Nell'istanza, il Sig. Canini ha riportato di aver conseguito in data 16 maggio 2009 presso il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone il Diploma accademico di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, Istituti superiori di studi musicali statali e non statali autorizzati – Sassofono, con una votazione pari a 108/110 (98/100).

Sono stati altresì indicati quali titoli congiunti: “*Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore conseguito il 12/09/1991 presso l'Istituto Tecnico Commerciale «Cesare Baronio» di Sora (FR). Diploma di Saxofono (Vecchio Ordinamento)*

conseguito il 09/07/1997 presso il Conservatorio di Musica «Licinio Refice» di Frosinone”.

Ai fini del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, il ricorrente ha indicato i seguenti titoli di servizio:

- a.s. 2013/2014, per il periodo 16.09.2013 – 30.06.2014, presso l’Istituto Comprensivo 2 Cassino;
- a.s. 2014/2015, dal 1° febbraio 2014 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, presso Istituto Comprensivo Supino (Scuola Media di Patrica);
- a.s. 2015/2016, per il periodo dal 18.09.2015 – 30.06.2016, presso l’Istituto Comprensivo 2 Cassino;
- a.s. 2016/2017, per il periodo 22.09.2016 – 31.08.2017, presso l’Istituto Comprensivo 2 Cassino;
- a.s. 2017/2018, per il periodo 18.09.2017 – 31.08.2018, presso l’Istituto Comprensivo Supino;
- a.s. 2018/2019, per il periodo 25.09.2018 – 30.06.2019, presso l’Istituto Comprensivo Supino;
- a.s. 2019/2020, per il periodo 16.09.2019 – 30.06.2020, presso l’Istituto Comprensivo 2 Sora.

Inoltre, quali altri titoli valutabili, sono stati indicati:

- Diploma di Sassofono Vecchio Ordinamento, conseguito in data 09.07.2017 (a.a. 1996/1997), presso il Conservatorio di Musica Licinio Refice Frosinone;
- Patente Europea dell’Informatica (ECDL), conseguita il 15 dicembre 2000 e rilasciata dall’AICA e dall’Istituto Tecnico Commerciale Cesare Baronio di Sora (FR);
- Diploma di Specializzazione, conseguito durante il servizio di leva il 23 novembre 1994 e rilasciato dal 17° Reggimento Acqui di Sora (FR), corrispondente alla IV qualifica funzionale e al profilo di Coadiutore.

Infine, quali titoli di preferenza, il ricorrente ha dichiarato di:

- *“Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca”*;
- *“Aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica”*.

Sostenuta la prova scritta, il Sig. Canini ha appreso di non aver superato la fase concorsuale dall’assenza del proprio nominato nell’*“Elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)”*, pubblicato in data 28 maggio 2021 (cfr. doc. 2).

Pertanto, il medesimo giorno, ha presentato una prima istanza di accesso agli atti chiedendo il rilascio di copia del proprio elaborato e della relativa griglia di valutazione (**doc. 10 – istanza di accesso agli atti 28.05.2021**).

Dalla visione di tali documenti, il ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio complessivo di appena 51.7/80 (cfr. doc. 3).

In particolar modo, nei cinque quesiti sulle discipline oggetto di insegnamento, è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 51/75, come di seguito meglio specificato:

- padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento:
 - a) quesito 1: 3,5;
 - b) quesito 2: 3,5;
 - c) quesito 3: 3,0;
 - d) quesito 4: 3,5;
 - e) quesito 5: 3,5;
- padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in

relazione alle discipline oggetto d'insegnamento:

a) quesito 1: 3,5;

b) quesito 2: 3,5;

c) quesito 3: 3,0;

d) quesito 4: 3,5;

e) quesito 5: 3,5;

- qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica:

a) quesito 1: 3,5;

b) quesito 2: 3,5;

c) quesito 3: 3,0;

d) quesito 4: 3,5;

e) quesito 5: 3,5;

Nelle cinque domande a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo è stato attribuito un punteggio complessivo pari a 0.7/5, come di seguito meglio specificato:

- domanda 1: 0.5;

- domanda 2: 0.3;

- domanda 3: 0.0;

- domanda 4: 0.0;

- domanda 5: 0.0.

Successivamente, con del decreto n. 411 del 21.06.2021 del Ministero dell'Istruzione – USR per la Toscana sono state approvate le graduatorie per le Regioni Lazio e Toscana per la classe di concorso AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) (cfr. doc. 1).

Nello specifico, per la Regione Lazio sono risultati vincitori:

1- Battisti Luigina, con un punteggio totale pari a 71,00;

2- Ciogli Emanuele, con un punteggio totale pari a 64,60.

Pertanto, con una nuova istanza di accesso agli atti del 1° luglio 2021, il ricorrente ha chiesto di poter visionare (**doc. 11 – istanza di accesso agli atti 01.07.2021**).

- elaborati scritti dei seguenti candidati presenti nella graduatoria finale approvata con Decreto Direttoriale n. 411 del 21.06.2021:

- Battisti Luigina (10/09/1987);

- Ciogli Emanuele (18/04/1970);

- Coppini Andrea (25/02/1962);

- Tamburlin Matteo (07/12/1983);

- Crociani Susanna (19/01/1964);

- griglia di valutazione compilata dalla Commissione per ciascun elaborato di ciascun candidato di cui sopra;

- verbali di correzione compilati dalla Commissione.

Allo stato, benché il Sig. Canini abbia provveduto al pagamento dei diritti di copia e di segreteria, la documentazione richiesta non è ancora nella sua disponibilità.

Diritto

I) Violazione e falsa applicazione della griglia di valutazione delle prove scritte nonché dell'art. 13, comma 6, del Decreto n. 510/2020 (come mod. con Decreto n. 783/2020). Eccesso di potere per macroscopica illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e valutazione sproporzionata della prova scritta. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

In via principale, si chiede l'annullamento degli atti impugnati in epigrafe

relativi alla valutazione effettuata dalla Commissione sulla prova scritta del Sig. Canini.

La presente difesa è pienamente consapevole della consolidata giurisprudenza che limita la cognizione del giudice in fattispecie analoghe al solo cd. *sindacato esterno*. Eppure, nel caso di specie, la valutazione è viziata da evidenti macroscopici errori che hanno indotto la Commissione ad attribuire al ricorrente un punteggio totale pari a 51.7/80 con un giudizio sintetico “insufficiente”.

Orbene, non appena ricevuta copia della propria griglia di valutazione, il Sig. Canini ha chiesto a due illustri esperti del settore di provvedere a un loro autonomo giudizio circa la congruità della valutazione della Commissione.

Trattasi:

- del Maestro Alfredo Santoloci, Direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma dal 2013 al 2016, dove tuttora insegna oltre ad aver (tra l'altro) tenuto master classes, concerti e conferenze presso l'Università della Musica e il Conservatorio di Vienna, Teatro Fadjr e Università di Teheran, Conservatorio di Tallin, Conservatorio di Astrakhan, Accademia Internazionale Malibrand (**doc. 12 – CV Santoloci**);

- del Maestro Eugenio Colombo, docente presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone, per cui hanno scritto compositori del calibro di Carlo Crivelli, Michele Dall'Ongaro, Giovanna Marini, Walter Zimmerman, Edward Haubensak (**doc. 13 – CV Colombo**).

Questi hanno evidenziato che (**doc. 14 – giudizio Santoloci e Colombo**):

- con riferimento al quesito n. 1:

a) M. Santoloci: *“L’incipit della domanda suggerisce, da subito, un’interpretazione della stessa limitatamente agli aspetti tecnico scientifici della respirazione. Aspetti questi, esposti dal candidato con **chiarezza, linearità e progressione logica efficace ed***

esaustiva sotto tutti i punti di vista.”

b) M. Colombo: “*Il candidato mostra di conoscere approfonditamente l’argomento. La sua consapevolezza è evidentemente basata su competenze disciplinari ampie. L’esposizione è fluida e chiara.*”

- con riferimento al quesito n. 2:

a) M. Santoloci: “*Le parti del corpo coinvolte nell’atto del suonare il saxofono, nella risposta vengono individuate con **chiarezza e pertinenza**. Ad ognuna di esse, vengono affidati ruoli adeguati con relative e opportune indicazioni per il corretto atto del suonare.*”

b) M. Colombo: “*Postura e respiro sono alla base di un buon lavoro su un qualsiasi strumento musicale, il candidato collega saggiamente le due questioni. L’analisi delle diverse problematiche connesse con la postura è **chiara e contestualizzata**. Il candidato attraverso l’osservazione delle relazioni tra: imboccatura, altezza collarino, posizione della testa ci permette di comprendere la sua **specificata competenza e preparazione didatticametodologica**.*”

- con riferimento al quesito n. 3:

a) M. Santoloci: “*Il candidato si esprime con **chiarezza e pertinenza** su quelle che sono le caratteristiche e soprattutto le criticità riguardanti l’intonazione del saxofono.*”

b) M. Colombo: “*il candidato individua le aree maggiormente rischiose e le debolezze strutturali del saxofono in relazione a questa problematica dimostrando **competenze didattico - metodologiche ampie ed approfondite**.*”

- con riferimento al quesito n. 4:

a) M. Santoloci: “*La premessa didattica all’elenco dei testi consigliati risulta utile ed appropriata. Il repertorio di metodi e brani per saxofono indicati dal candidato, è un campionario **ben articolato** nella sua progressione di difficoltà e **ben assortito** dal punto di vista degli stili e dei generi musicali.*”

b) M. Colombo: “*Il candidato, dimostrando **acume e una approfondita conoscenza del repertorio** specifico ha inserito un grande ventaglio di composizioni per*

saxofono pensando alle necessità dei diversi tagli?

- con riferimento al quesito n. 5:

a) M. Santoloci: *“L’esposizione della risposta risulta **chiara, ampia e coerente**. Il candidato dimostra inoltre di possedere una esperienza diretta riguardo all’attività della musica d’insieme.”*

b) M. Colombo: *“La trattazione è **fluida e ben strutturata** evidentemente basata sulle conoscenze di una pratica esaustiva in diversi ambiti musicali.”*

A fronte di tali osservazioni – di cui si è riportato solo uno stralcio nel presente atto –, il candidato ha ottenuto i punteggi di 3,5 in ciascun indicatore per i quesiti nn. 1, 2, 4 e 5 e il punteggio di 3 per ciascun indicatore per il quesito n. 3 (per una più analitica descrizione dei singoli punteggi si rimanda a quanto dedotto in punto di Fatto).

Leggendo la griglia di valutazione, si ricava che:

- il punteggio di “3” indica una trattazione **lacunosa**;
- il punteggio di “3,5” indica una trattazione meramente **appropriata**.

Ora se è vero che la Commissione valutatrice gode di ampia discrezionalità nei propri giudizi, tali risultati presentano un contrasto oltremodo inspiegabile rispetto alle valutazioni espresse da illustri esperti della materia. Contrasto desumibile anche dalla semplice lettura dell’elaborato del Sig. Canini, il quale certamente non presenta i deficit rinvenuti dalla Commissione di valutazione.

È in ciò che emerge la macroscopica illogicità ed irragionevolezza nella valutazione della Commissione.

Per nessuno dei quesiti quanto riportato dal ricorrente può reputarsi lacunoso ed anzi, per taluni di essi, la trattazione può certamente qualificarsi “ampia e contestualizzata” con la conseguente attribuzione di punteggi ben superiori di quelli conseguiti.

Ma un ulteriore indice di un giudizio viziato si evince perfino dai singoli

punteggi conseguiti per ciascun indicatore. Infatti, per ogni indicatore la Commissione ha attribuito al Sig. Canini il medesimo punteggio per ciascuna domanda:

- per i quesiti 1, 2, 4 e 5, sono stati attribuiti 3,5 punti su tutti gli indicatori;
- per il quesito 3 sono stati attribuiti 3 punti su tutti gli indicatori.

Tale circostanza è certamente indice di una valutazione irragionevole, poiché ogni quesito è stato sviluppato in maniera diversa toccando argomenti distinti.

D'altronde, il ricorrente necessita di appena quattro punti aggiuntivi sui dodici parametri (tre per ciascun quesito) per superare la prova scritta.

Ed allora, le evidenti incongruità riportate non possono che condurre ad un annullamento delle valutazioni effettuate dalla Commissione, affinché si provveda a un nuovo giudizio che risulti congruo o comunque adeguato all'effettivo contenuto della prova scritta sostenuta dal Sig. Canini.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Illegittima equiparazione dei criteri previsti per le procedure “ordinarie” di cui all’ art. 400 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297. Contraddittoria equiparazione alle procedure di cui al Decreto del MIUR n. 201 del 20.04.2020. Illogicità e irragionevolezza del punteggio minimo per la prova scritta. Violazione parere approvato il 6 aprile 2020 Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Violazione principi di cui alla sentenza Corte Costituzionale n. 186/2017.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolto il primo motivo di ricorso, si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta pari a 56/80 (pari a 7/10).

Tuttavia, si rende preliminarmente necessaria una breve premessa circa l'indizione della procedura concorsuale in questione.

È (purtroppo) ben nota l'annosa questione dello stato di precarietà nella quale versano moltissimi docenti in Italia. Trattasi della conseguenza di una prassi ormai ampiamente diffusa attraverso la quale si sopperisce a defezioni di insegnanti mediante l'assegnazione di docenze della durata massima di un anno scolastico o perfino per periodi di tempo ben più brevi.

Tale prassi trovava copertura normativa nell'art. 4, comma 1, Legge n. 124/1999: *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.”*

Senonché, la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 187/2016, *“nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.”*

La Corte costituzionale si è pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale dalla stessa disposto ai sensi dell'art. 167 TFUE, deciso con sentenza della Corte di Giustizia dell'UE 26 novembre 2014 (cd. sentenza “Mascolo”).

Orbene, quest'ultima ha rilevato che *“La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,*

UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. **Risulta, infatti, che tale normativa**, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, **non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.**”

Su tali basi, la Corte costituzionale ha osservato come il legislatore fosse nelle more intervenuto con la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (cd. “Buona Scuola”), prevedendo un piano straordinario di assunzioni di docenti che permettesse di: **“ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati) ... (omissis) ... In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia.”**

È proprio sulla scia della pronuncia della Consulta che si inserisce il Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con mod. in Legge 20 dicembre 2019 n. 159).

Ed infatti, tale intervento legislativo è dichiaratamente finalizzato a **“contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”** (art. 1, comma 6).

Ma la legittimità della procedura concorsuale deve essere pur sempre letta alla luce delle coordinate individuate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte Costituzionale: la stabilizzazione dei docenti precari deve avvenire in due modalità, attraverso meri automatismi oppure mediante selezioni blande.

Nella fattispecie in questione, il Ministero dell'Istruzione ha ritenuto di optare per la seconda alternativa: bandire una procedura concorsuale con prove semplificate alla luce dell'esperienza già maturata dal personale docente precario, consentendo perfino agli idonei non vincitori di conseguire comunque l'abilitazione.

Tuttavia, contrasta con tale *ratio* l'articolazione della procedura e, in particolare, della prova scritta.

Nell'originaria formulazione, la prova scritta era “*composta da 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti ... (omissis) ... La prova per posto comune è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso / tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; b. competenze didattico / metodologiche: 30 quesiti; c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti ... (omissis) ... La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti ... (omissis) ... Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80.*”

Al riguardo, profili problematici erano stati prontamente segnalati dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere approvato il 6 aprile 2020 (**doc. 15 – parere CSPI 06.04.2020**). Segnatamente:

“- *l'acquisizione di un punteggio minimo di sette decimi o equivalenti ai fini del superamento della prova scritta. Soglia che risulta particolarmente elevata*

considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di preparazione idoneo, acquisito attraverso l'esperienza professionale maturata.

- la difficoltà oggettiva della prova concorsuale stante la vastità delle tematiche e dei contenuti proposti che non sembrano congruenti con una procedura straordinaria e soprattutto difficilmente valutabili con una prova computer based.”

Pertanto, il CSPI auspicava “fortemente una riflessione da parte del Ministero in merito alla possibilità di assumere procedure concorsuali le più semplificate possibili, che tengano conto essenzialmente del periodo di servizio già prestato e delle esperienze culturali e professionali possedute dai docenti.” E alla luce di ciò, l'organo proponeva una modifica dell'art. 11, comma 6, del Decreto n. 510/2020: “Considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di preparazione acquisito anche attraverso l'esperienza professionale maturata, si propone di abbassare la soglia minima per superare la prova scritta.”

Tali osservazioni sono state del tutto ignorate dal Ministero.

Anzi, nelle more del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le modalità di svolgimento della prova scritta sono state rese ulteriormente più gravose.

Infatti, il D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) ha previsto che i quesiti a risposta multipla fossero sostituiti “*in quesiti a risposta aperta*”, mantenendo al contempo “*il punteggio minimo di sette decimi o equivalente*” (art. 2):

“01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del

Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese”.

Le prescrizioni sono state poi riprese nel Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 783/2020 che ha apportato modifiche al precedente Decreto n. 510/2020. Per effetto di ciò, il nuovo art. 12 prevede che:

*“La prova scritta, **da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente** e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della prova è pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è **articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di***

*riferimento per le lingue ... (omissis) ... 6. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova ... (omissis) ... 9. **A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono assegnati 5 punti ... (omissis) ... 11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8. 12. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura.***

Ora, la prova scritta così come articolata è palesemente violativa degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché delle norme e dei principi indicati in rubrica del presente motivo di ricorso.

Il Ministero ha bandito la procedura concorsuale al fine di stabilizzare il personale docente precario, ovvero stabilizzare soggetti che hanno già maturato una notevole esperienza all'interno degli istituti scolastici italiani.

Ed è in tale ottica che la procedura concorsuale ha previsto che gli idonei non vincitori potessero comunque conseguire l'abilitazione. L'abilitazione, infatti, consente ai docenti l'iscrizione nelle Graduatorie provinciali scolastiche di prima fascia al fine di aumentare le loro possibilità di ottenere nuove supplenze nelle more dell'immissione in ruolo.

Orbene, se questa era la finalità della procedura, l'articolazione della stessa avrebbe dovuto valorizzare maggiormente l'esperienza già maturata. Nello specifico, la procedura avrebbe dovuto attribuire un maggior peso alle docenze già svolte. D'altronde, proprio l'odierno ricorrente ha svolto supplenze annuali per tutti i sette anni dal 2013 al 2020 nell'attesa di essere immesso a ruolo.

Ciò, non è minimamente considerato nell'articolazione della procedura concorsuale se non nella valutazione dei titoli.

L'Allegato D (*“Tabella dei titoli valutabili nella procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”*) prevede, infatti, l'attribuzione di un punto per ciascun anno di servizio.

Ma a tale fase concorsuale sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 56/80 alla prima prova scritta.

Dopo aver effettuato per numerosi anni supplenze annuali, il personale docente precario deve, quindi, sostenere una prova scritta con cinque quesiti a risposta aperta, conseguendo un punteggio pari ad almeno 7/10. E solo in caso di esito positivo, la sua esperienza sarà valutata.

In tal modo, l'illogicità dell'articolazione della prova emerge sotto due distinti ma connessi profili:

- contrasto con quanto sancito dalla Corte costituzionale e dalla CGUE;
- previsione di una soglia di sbarramento perfino eccessivamente alta.

In ordine al primo, la Corte costituzionale, sulla base della giurisprudenza della CGUE, ha chiarito che il fenomeno del personale docente precario deve trovare ristoro attraverso due sole alternative: meri automatismi (graduatorie) ovvero selezioni blande (sentenza n. 187/2016).

La “selezione blanda” impone all'Amministrazione di individuare modalità di espletamento della procedura che non siano particolarmente onerose, poiché i partecipanti hanno già fornito prova di poter ricoprire l'incarico negli anni di supplenze.

E “blanda” non può certamente definirsi una procedura concorsuale che preveda un punteggio minimo da conseguire per superare la prova scritta di 56/80, ovvero 7/10.

D'altronde, su questo aspetto è stato proprio il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ad evidenziare che tale soglia “**risulta particolarmente elevata considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quello di accertare un livello di preparazione idoneo, acquisito attraverso l'esperienza professionale maturata.**”

L'irragionevolezza del punteggio minimo emerge, invece, dal raffronto con quanto prevede l'art. 400 Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, che disciplina le procedure concorsuali “ordinarie” volte all'assunzione del personale docente. Orbene, è ivi prevista un'articolazione della procedura particolarmente gravosa: “*I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali*” (comma 1).

Per quanto attiene al caso di specie, il relativo comma 10 prevede che: “*Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.*”

E la medesima soglia è stata altresì prevista nel Decreto del MIUR n. 201 del 20.04.2020 recante “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*” (doc. 16 – decreto n. 201). Trattasi del concorso “ordinario” indetto nel medesimo periodo per l'assunzione di nuovo personale docente.

In tali circostanze la previsione di una soglia minima pari a 28/40 (ovvero a 7/10) risponde all'esigenza di una stringente selezione dei più meritevoli che saranno successivamente assunti nell'organico dei docenti immessi in ruolo.

Tant'è vero che per tali concorsi è finanche richiesto, oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso, anche il possesso dell'abilitazione

all'insegnamento (cfr. T.A.R. Roma, Sez. III, 02/05/2018, n. 4794).

Ma la medesima soglia assume connotati di irragionevolezza ed illogicità nel momento in cui viene impiegata anche all'interno di una procedura concorsuale che – secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale – deve essere “blanda”.

Per il personale docente l'immissione in ruolo deve essere mera conseguenza dell'esperienza già maturata.

Ed infatti, la Corte costituzionale ha altresì chiarito che *“Il concorso pubblico, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, e ad esso può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della Pa, e sempre che le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”* (sentenza n. 34/2004).

A ben vedere, sembrerebbe proprio il caso di specie, in cui la necessità di porre rimedio al fenomeno della precarietà dei docenti avrebbe dovuto spingere l'Amministrazione a procedere all'immissione in ruolo attraverso mere graduatorie.

Ma nel momento in cui è stato determinato di procedere a una procedura concorsuale, la *ratio* della stessa avrebbe dovuto condurre a non imporre alcuna soglia di sbarramento o, al massimo, di fissarla ad una valutazione equivalente a 6/10.

L'assenza di un punteggio minimo ovvero la mera sufficienza avrebbe sì garantito di configurare una selezione davvero “blanda” del personale docente precario, valorizzando nei giusti termini l'esperienza già maturata nel corso dei

moltissimi anni di supplenze.

Ed allora, si chiede che il Collegio adito disapplichì per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione gli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta.

Per i medesimi motivi, si chiede che l'Adito Collegio disponga una riduzione del punteggio minimo ad un punteggio equivalente a 6/10, corrispondente alla sufficienza.

Per l'effetto, voglia disporsi per il Sig. Canini il superamento della prova scritta avendo conseguito un punteggio pari a 51.7/80.

III) In subordine: Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) nella parte in cui ha previsto il punteggio minimo per il superamento della prova scritta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Istanza di rimessione alla Corte costituzionale. Illogicità e irragionevolezza.

Laddove l'Adito Collegio dovesse ritenere di non poter disapplicare i provvedimenti impugnati, si formula espressa istanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, la previsione di una soglia di sbarramento pari a 56/80, prevista dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 (come mod. dal Decreto n. 783/2020) trova copertura normativa di rango primario proprio nei commi 01 e 02 dell'art. 2 cit.: *“01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.*

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente...".

Orbene, la previsione di una tale soglia si appalesa in contrasto con le invocate norme costituzionali.

Sul punto, si è già ampiamente dedotto nel motivo precedente e a quella sede si rimanda espressamente in ossequio al principio di sinteticità.

Tuttavia, sia consentito sinteticamente rimarcare come la previsione di un punteggio minimo ben al di sopra della sufficienza dei 6/10 si ponga in contrasto con la ratio di una procedura concorsuale che ha il dichiarato intento di *“contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”*.

Se questa era la finalità del concorso, un corretto esercizio della funzione legislativa avrebbe dovuto indurre all'assenza di qualsivoglia soglia di sbarramento o comunque che la stessa fosse posta, come detto, ad un punteggio equivalente al più ai 6/10.

In tal modo, sussiste una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della illogicità.

Ma non solo, in quanto la medesima disposizione costituzionale è violata anche sotto il diverso profilo della irragionevolezza, la quale impone una legiferazione diversificata in funzione delle singole fattispecie.

E, come si è visto, ciò non è avvenuto nel caso di specie. Il legislatore ha previsto il medesimo punteggio minimo (equivalente a 7/10) sia (i) per la procedura concorsuale “straordinaria” alla quale ha partecipato il ricorrente sia (ii) nelle procedure concorsuali “ordinarie” di cui all'art. 400 D Lgs n. 297/1994 e del Decreto del MIUR n. 201/2020.

Le due fattispecie sono, in realtà, estremamente diverse per quanto attiene alla loro finalità (la stabilizzazione del personale docente e quella “straordinaria”

e l'assunzione quella "ordinaria") essendo destinate a soggetti differenti (solo la prima è destinata ai docenti precari che abbiano già maturato una consistente esperienza).

Disciplinare due fattispecie diverse in maniera analoga è del tutto irragionevole.

Ciò dimostra come nel caso di specie occorra che la cognizione delle disposizioni invocate sia rimessa alla Corte costituzionale sussistendo, oltre al requisito della rilevanza, anche quello della non manifesta infondatezza.

IV) In subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Illogicità e irragionevolezza dell'articolazione della prova scritta.

La soglia di sbarramento non costituisce l'unico vizio della procedura concorsuale in esame. Ed infatti, anche l'articolazione della prova scritta presenta profili di illogicità e irragionevolezza.

Si è già dedotto che l'originaria formulazione dell'art. 12 del Decreto n. 510/2020 prevedeva che i candidati si sottoponessero a una prova scritta *“costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti; c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti ... (omissis) ... La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.”*

Al riguardo, forti perplessità sono state sollevate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il quale auspicava **“fortemente una riflessione da parte del Ministero in merito alla possibilità di assumere procedure concorsuali le più semplificate possibili, che tengano conto essenzialmente del periodo di servizio già prestato e delle esperienze culturali e professionali possedute dai docenti.”**

Tali osservazioni non sono state accolte dall'Amministrazione. Anzi, prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione, è stato adottato il Decreto n. 783/2020, modificando (anche) il suddetto art. 12.

Per effetto di ciò, la nuova prova scritta – così come sostenuta dal ricorrente – è stata articolata in: *“a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.”*

La valutazione sarebbe avvenuta sulla base *“delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.”*

Quindi, le modalità di espletamento della prova scritta erano già gravose nell'originaria articolazione alla luce delle specifiche finalità della procedura concorsuale “straordinaria”. Eppure, sono state rese ulteriormente ancora più complesse con la previsione di cinque quesiti a risposta aperta.

È opportuno rimarcare nuovamente come la procedura concorsuale in oggetto aveva il dichiarato di *“contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”*.

La selezione avrebbe dovuta essere, quindi, “blanda”. Ma così non è stato.

L'Amministrazione ha ritenuto di modificare la prova scritta da un quiz composto da 80 domande a risposta chiusa in cinque quesiti a risposta aperta. E ciò, mantenendo del tutto inalterato il programma di esame. L'Allegato C (*“Programmi relativi alla prova scritta”*), infatti, non è stato modificato dal Decreto n. 783/2020, prevedendo per Classe A-56 (*“Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado”*) che: *“Il candidato dovrà dimostrare: - Conoscenza critica delle*

indicazioni nazionali per il curriculum della scuola secondaria di primo e secondo grado, con particolare riferimento a quello delle Scuole Medie a indirizzo musicale e del Liceo musicale;

- *Conoscenza dei metodi e delle tecniche di impostazione dello strumento/voce e relativa consapevolezza posturale;*
- *Conoscenza dei sistemi di notazione e della loro evoluzione storica in rapporto al proprio strumento/voce;*
- *Conoscenza delle formule idiomatiche specifiche del proprio strumento con riferimento agli aspetti morfologici della musica (dinamica, timbrica, metrica, agogica, fraseggio);*
- *Conoscenza dell'evoluzione organologica del proprio strumento e delle relative tecniche di esecuzione musicale;*
- *Conoscenza dei metodi di studio e delle tecniche di memorizzazione e di lettura a prima vista;*
- *Conoscenza dei repertori relativi al proprio strumento, a partire dalle fasi iniziali di studio, e di adeguate tecniche di composizione estemporanea;*
- *Conoscenza dei metodi e dei testi didattici relativi all'insegnamento del proprio strumento/voce;*
- *Conoscenza dei metodi e delle strategie per un corretto ed efficace equilibrio psicofisico nella prassi esecutiva;*
- *Conoscenza dei repertori di musica d'insieme relativi al proprio strumento/voce con competenza delle tecniche di concertazione e direzione di gruppi strumentali e vocali;*
- *Competenza nelle tecniche di arrangiamento, strumentazione ed elaborazione dei repertori;*
- *Conoscenza delle strategie per affrontare e risolvere i problemi esecutivi legati a repertori diversi per genere, stile, epoca storica, tradizioni musicali sia solistici sia cameristici;*
- *Competenze nella scrittura di composizioni e strumentazioni per organici diversi, utilizzando anche adeguati software di notazione musicale;*
- *Competenze nella progettazione e realizzazione di eventi sonori che integrino anche altre forme artistiche;*
- *Conoscenza della diffusione della cultura musicale nel territorio e in ambito internazionale, con particolare riferimento alle diverse etnie e culture” (doc. 17 – allegato C concorso straordinario).*

Come si vede, il programma è estremamente vasto. E il livello di preparazione dei partecipanti è stato valutato sulla base di soli cinque quesiti a risposta aperta, nonostante l'esperienza già maturata nel corso di moltissimi anni di supplenze.

Ma l'articolazione della prova, oltre ad essere illogica, è altresì irrazionale, come emerge dal raffronto con la procedura concorsuale “ordinaria” indetta nel medesimo periodo dal Decreto del MIUR n. 201/2020 (cfr. doc. 16).

Si è già detto che entrambe le procedure concorsuali prevedono un punteggio minimo per il superamento della prova scritta (equivalente a 7/10).

A ciò deve aggiungersi in questa sede che la strutturazione della prova scritta per la procedura “straordinaria” è perfino più gravosa di quella “ordinaria”.

Per quest'ultima – per la medesima classe di concorso *“A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado”* del ricorrente – è previsto che: *“La prova consta di un quesito da sviluppare in 120 minuti”* (**doc. 18 – allegato A concorso ordinario**).

Quindi:

- per la procedura concorsuale “straordinaria” sono previsti **cinque** quesiti a risposta aperta, con **150** minuti a disposizione;
- per la procedura concorsuale “ordinaria” è previsto **un** quesito a risposta aperta, con **120** minuti a disposizione.

Ed il programma d'esame è esattamente il medesimo.

Ma le specificità delle due procedure (sia in ordine alle finalità che ai soggetti partecipanti) avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a una strutturazione delle relative prove scritte tale da configurare una selezione più “blanda” per il concorso “straordinario”, anche sulla base di quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187/2016.

Così non è stato, poiché ai docenti precari – che hanno, quindi, già maturato una notevole esperienza pluriennale nella docenza – è stata sottoposta una prova scritta ben più gravosa di quella destinata al personale da assumere con la

procedura concorsuale “ordinaria”, sottoposta ai generali criteri di assunzione dei pubblici impiegati.

L'irragionevolezza è palese e da ciò non può che conseguire l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

IV) In subordine: Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) nella parte in cui ha previsto l'articolazione della prova scritta della procedura concorsuale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Istanza di rimessione alla Corte costituzionale. Illogicità e irragionevolezza.

Anche in questo caso, laddove l'Adito Collegio dovesse ritenere di non poter disapplicare, sul punto, i provvedimenti impugnati, si formula espressa istanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 2, commi 01 e 02, D.L. n. 22/2020 (conv. con mod. in Legge n. 41/2020) per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, l'articolazione della prova scritta della procedura concorsuale in esame, prevista dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510/2020 (come mod. dal Decreto n. 783/2020) trova copertura normativa di rango primario proprio nei commi 01 e 02 dell'art. 2 cit.: *“01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.*

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta

aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese”.

Orbene, tale articolazione si appalesa in contrasto con le invocate norme costituzionali.

Sul punto, si è già ampiamente dedotto nel motivo precedente e a quella sede si rimanda espressamente in ossequio al principio di sinteticità.

Tuttavia, sia consentito sinteticamente rimarcare come l'illogicità della procedura concorsuale si evinca dalla semplice lettura della finalità della stessa esplicitata dal legislatore: *“contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”.*

Il legislatore avrebbe dovuto, quindi, prevedere un'articolazione della prova scritta che fosse meramente “blanda” e che valorizzasse, al contrario, l'esperienza già maturata dal personale precario, anche sulla base degli insegnamenti sul punto della Corte costituzionale. È proprio il mancato rispetto di tali parametri che configura la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della illogicità.

Inoltre, le disposizioni invocate violano l'art. 3 cit. anche sotto il profilo della irragionevolezza. Tale violazione emerge dalla comparazione con l'articolazione della prova scritta per la procedura concorsuale “ordinaria”.

In quest'ultima è stato previsto un solo quesito a risposta aperta con 150 minuti a disposizione contro i cinque quesiti e i 120 minuti per l'espletamento della prova scritta nella procedura concorsuale “straordinaria” alla quale ha preso parte il ricorrente.

Eppure, le due procedure sono ben diverse:

- la procedura concorsuale “straordinaria” è finalizzata alla stabilizzazione del personale docente precario ed è, infatti, a quest’ultima categoria unicamente riservato;

- la procedura concorsuale “ordinaria”, invece, è finalizzata all’assunzione di nuovo personale docente (anche) privo di precedente esperienza.

Il mancato rispetto delle specificità dei due concorsi dimostra come nel caso di specie occorra che la cognizione delle disposizioni invocate sia rimessa alla Corte costituzionale sussistendo, oltre al requisito della rilevanza, anche quello della non manifesta infondatezza.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.

Il ricorrente ha preso parte alla procedura concorsuale controversa, non risultando idoneo alla prova scritta.

A tal fine, le censure proposte con il presente ricorso potrebbero, in caso di loro accoglimento, determinare l’annullamento dell’intero concorso incidendo sulla posizione soggettiva dei molteplici partecipanti che hanno presentato istanza per le molte classi di concorso.

Pertanto, risulta oltremodo gravosa perfino l’effettiva individuazione dei controinteressati affinché si proceda alla notificazione del ricorso nei confronti di ciascuno di essi.

Sussistono, quindi, nel caso di specie i presupposti previsti dall’art. 41, comma 4, c.p.a. affinché il Presidente autorizzi alla notifica per pubblici proclami (cfr. T.A.R. Roma, Sez. I-bis, 14/04/2017, n. 4656).

Segnatamente si chiede che il Presidente disponga e autorizzi con decreto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4,

c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione contenente gli estremi del presente gravame nei termini sopra indicati.

Istanza istruttoria

Come anticipato in punto di fatto, il ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti in data 1° luglio 2021, chiedendo di poter visionare (cfr. doc. 11).

- elaborati scritti dei seguenti candidati presenti nella graduatoria finale approvata con Decreto Direttoriale n. 411 del 21.06.2021:

- Battisti Luigina (10/09/1987);
- Ciogli Emanuele (18/04/1970);
- Coppini Andrea (25/02/1962);
- Tamburlin Matteo (07/12/1983);
- Crociani Susanna (19/01/1964);

- griglia di valutazione compilata dalla Commissione per ciascun elaborato di ciascun candidato di cui sopra;

- verbali di correzione compilati dalla Commissione.

Allo stato, benché il Sig. Canini abbia provveduto al pagamento dei diritti di copia e di segreteria, la documentazione richiesta non è ancora nella sua disponibilità.

Eppure, sussiste certamente un nesso di strumentalità tra l'interesse del ricorrente ad accedere a tali documenti e la documentazione richiesta, posto che l'ostensione degli atti è certamente necessaria ed imprescindibile per la formulazione di ulteriori e più dettagliate censure da proporre nel presente giudizio.

Istanza cautelare

E' evidente il grave pregiudizio derivante dagli atti impugnati tale da richiedere l'adozione di idonee misure cautelari nelle more della definizione del giudizio.

In particolar modo, il ricorrente è attualmente collocato nelle graduatorie provinciali scolastiche di seconda fascia, in quanto non ha, ad oggi, conseguito l'abilitazione.

Qualora, viceversa, fosse stato dichiarato *idoneo non vincitore*, all'esito della prova concorsuale cui ha partecipato, avrebbe, quantomeno, potuto aspirare ad una supplenza, in quanto soggetto abilitato all'insegnamento.

L'abilitazione, infatti, gli consentirebbe anche di entrare nelle graduatorie di prima fascia.

Pertanto, considerando la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il mero inserimento nelle graduatorie di seconda fascia limita in maniera davvero considerevole le possibilità, con l'avvio del nuovo anno scolastico previsto per il mese di settembre, di ricevere una cattedra per una supplenza.

Soltanto attraverso l'adozione, nelle more della definizione del giudizio, di un'idonea misura cautelare, dunque, sia pure con riserva, il ricorrente verrebbe ammesso alla seconda fase concorsuale, ovvero quella della valutazione dei titoli, e potrebbe, quindi, conseguire – in caso di esito positivo – con certezza una cattedra per supplenza.

Pertanto, si consideri che la conclusione del concorso "ordinario" determinerà l'immissione in ruolo di moltissimi docenti con riduzione delle cattedre destinate alle supplenze.

Inoltre, come detto, i docenti che risulteranno idonei non vincitori della procedura concorsuale "straordinaria" conseguiranno comunque l'abilitazione e potranno, conseguentemente, iscriversi nelle GPS di prima fascia.

Quindi, si ridurranno oltremodo le possibilità per i docenti iscritti nelle GPS di seconda fascia (tra cui il ricorrente) di ottenere qualsivoglia supplenza.

In altre parole, in assenza di un'ideale misura cautelare, dopo moltissimi anni trascorsi quale docente negli istituti scolastici, il ricorrente rischia concretamente di ritrovarsi senza alcun lavoro.

D'altronde, l'accoglimento delle istanze di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale lascia in ogni caso impregiudicato il potere del giudice a quo di disporre la misura cautelare. Sul punto, si richiama l'ordinanza n. 2/1999 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – in una fattispecie analoga a quella di causa – nella quale è stato affermato che *“nella presente fase cautelare, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi ove ne ricorrano i presupposti con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione ... (omissis) ... la concessione della misura cautelare (ammissione con riserva), non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, dagli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idoneo ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente”*.

Quindi, anche qualora il Collegio decidesse di rimettere la questione di costituzionalità così come esposta nel gravame, nulla impedirebbe, in considerazione del danno grave e irreparabile così come evidenziato, di sospendere con riserva l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, consentire al ricorrente comunque di poter aspirare quantomeno ad una supplenza per l'anno scolastico prossimo venturo.

Pertanto, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale accolga la presente istanza anche ai fini di un'ammissione con riserva alla successiva fase della procedura concorsuale in esame.

* * *

P.Q.M.

Voglia l'Adito Collegio, in accoglimento del presente ricorso:

- in via cautelare, ordinare all'Amministrazione di effettuare una nuova valutazione circa la prova scritta del Sig. Canini e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea che miri ad immettere, seppur con riserva, il ricorrente alla successiva fase della procedura concorsuale in esame, con l'inserimento in graduatoria;

- nel merito:

a) annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno consentito al ricorrente di essere ritenuto idoneo prevedendo un punteggio minimo per il superamento della prova scritta e, per l'effetto, ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali e inserimento nelle graduatorie;

b) in subordine, annullare i provvedimenti impugnati per l'illegittima articolazione della procedura concorsuale;

- in via incidentale, accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, rimettere le sollevate questioni alla Corte Costituzionale.

Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite.

Si producono i documenti come da separato elenco.

Ai sensi della vigente normativa in tema di spese di giustizia, si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura pari ad € 325,00.

Roma, 27 luglio 2021

Avv. Antonietta Favale

Avv. Marco Orlando

Avv. Angelo Annibali

Avv. Matteo Valente